Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 26 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 199 DEL 26 AGOSTO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto sorteggiate nella 29ª estrazione eseguita nei giorni 1 e 2 agosto 1939-XVII.

(3787)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Società elettrica comacina, in Como:** Elenco delle obbligazioni 6 %, 1ª emissione, sorteggiate nella 11ª estrazione del 18 agosto 1939-XVII, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Cartelle fondiarie sorteggiate nella 143ª estrazione dei giorni 7 e 8 agosto 1939.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1939-XVII, n. 1201.

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi, del caffè e dei surrogati del caffè.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, riguardante i diritti di confine sul caffè;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1924, riguardante il regime fiscale dei surrogati del caffè e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono stabilite come appresso:

Oli greggi di petrolio naturali:			
1) da usare direttamente come combustibili nei motori (ex voce 643-a-1 della tariffa dei dazi doganali)	L. 150	per	q.le
2) per altri usi (voce 643-a-3)	» 300	»	»
Benzina (voce 643-b-1)	» 530	»	»
Acqua ragia minerale (voce 643-b-2)	» 430	»	»
Petrolio (voce 643-b-3)	» 410	»	»
Oli da gas:			
1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-4 - alfa):			
a) con densità da 0.850 a 0.890 alla temperatura di 15° C.	L. 240	per	q.le
b) con densità superiore a 0.890 alla temperatura di 15° C.	» 150	»	»
2) per altri usi (voce 643-b-4 - beta)	» 255	»	»
Lubrificanti:			
1) oli bianchi (voce 643-b-5 - alfa)	» 285	»	»
2) altri (voce 643-b-5 - beta)	» 255	»	»
Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:			
1) da usare direttamente come combustibili nei motori (ex voce 643-b-6 - alfa)	» 150	»	»
2) per altri usi (voce 643-b-6 - gamma)	» 255	»	»

Resta confermata rispetto agli aumenti di imposta portati dal presente articolo la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che, al momento della entrata in vigore del presente decreto, si trovino ancora nei recinti o nei locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

Art. 2.

Le agevolazioni fiscali, accordate ai prodotti petroliferi, indicati nelle tabelle *A* e *B*, annesse al R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, sono sospese, ad eccezione di quelle contenute nella tabella allegata al presente decreto-legge e con le modificazioni apportate nella tabella stessa.

Il Ministro per le finanze, sentite le Amministrazioni interessate, è autorizzato a consentire il ripristino totale o parziale di qualcuna delle agevolazioni, sospese a termini del precedente comma, quando ricorrano eccezionali motivi di pubblico interesse.

Art. 3.

L'imposta di consumo sul caffè, di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, è elevata a L. 2123 il quintale per il caffè in grani e pellicole e a L. 2973 il quintale per quello tostato anche macinato.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sulla cicoria preparata e su ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè, è elevata a L. 1050 il quintale.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1939-XVII

Atti del Governo, registro 412, *foglio* 81. — MANCINI

ALLEGATO

Voce di tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
643-*a*	Oli di petrolio, ecc., oli greggi di petrolio naturali: — da usare direttamente come combustibili, destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno. — destinati alla lavorazione.
643-*b*-1	Oli di petrolio, ecc. altri, benzina: — impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato. — consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazioni per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale.
643-*b*-2	Oli di petroli, ecc. altri, acqua ragia minerale: — consumati nella fabbricazione delle vernici.
643-*b*-3	Oli di petrolio, ecc. altri, petrolio: — destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli.
643-*b*-4	Oli di petrolio, ecc., altri, oli da gas (di densità da 0,850 a 0,890 a 15° C): — destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli.
643-*b*-4, 6	Oli di petrolio, ecc., altri: oli da gas e residui della lavorazione: — da usare direttamente come combustibili, destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno. — destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade. — impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato. — impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati. — impiegati per generare energia elettrica da aziende, le quali si trovino nella impossibilità di sostituire l'energia termica con quella idroelettrica.
643-*b*-5	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti: — destinati alla fabbricazione dei solforicinati. — destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili, impiegati nell'esercizio di linee commerciali aeree, gestite da Società nazionali esclusivamente assuntrici di tali linee (concessione valevole per dieci anni dal giorno dell'inizio di ogni singola linea). — « Petrolatum stock » destinato alla fabbricazione della vaselina.
643-*b*-5-beta	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti altri: — destinati alla fabbricazione di unti da carro e da macchine. — destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori.

Voce di tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
643-*b*-6	Oli di petrolio, ecc., altri, residui della lavorazione: — destinati alla trasformazione. Carburanti: — destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nell'esercizio di linee commerciali aeree, gestite da Società nazionali esclusivamente assuntrici di tali linee (concessione valevole per dieci anni dal giorno dell'inizio di ogni singola linea). — consumati dagli autoveicoli adibiti alle linee in servizio pubblico. — consumati dagli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto degli effetti postali nei centri urbani. — consumati dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie concesse all'industria privata. — consumati dai natanti adibiti al servizio di navigazione interna. } Petrolio: L. 258 - Benzina: L. 335. Oli da gas da usare direttamente come combustibili con densità da 0.850 a 0. 890: L. 154; con densità superiore a 0.890: L. 98. Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio ecc., da usare direttamente come combustibili nei motori: L. 98.
643-*b*-1	Oli di petrolio ecc., altri, benzina: — consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza (aliquota L. 335 il quintale).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1202.

Concessione di benefici fiscali nelle attuazioni delle varianti al piano regolatore di massima di Milano e ai piani particolareggiati del piano stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118, recante modificazioni alla legge anzidetta;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, recante modificazioni alla legge originaria;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Visti i piani di variante al piano regolatore di massima di Milano, nonchè i piani particolareggiati approvati rispettivamente con i Nostri decreti seguenti:

R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1544, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 231 dell'8 ottobre 1938-XVI, con il quale fu approvato il piano particolareggiato del piano regolatore di Milano per la zona compresa tra il viale Loreto, la via Brianza, la via Settembrini, la via Battaglia ed il viale Monza, con variante al piano regolatore di massima;

R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1546, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 231 dell'8 ottobre 1938-XVI, con il quale fu approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di massima della città di Milano per l'apertura della via dei Giardini in prolungamento della via Principe Amedeo, dalla via Montebello alla via Croce Rossa, con variante al piano regolatore di massima;

R. Decreto 15 settembre 1938-XVI, n. 1599, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 239 del 18 ottobre 1938-XVI, con il quale furono approvati la variante al piano regolatore di Milano ed il relativo piano particolareggiato per la zona compresa tra la piazza Davide Sesia e la via Cislaghi;

R. decreto 21 novembre 1938-XVII, n. 1918, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 296 del 28 dicembre 1938-XVII, con il quale fu approvata la variante al piano regolatore di massima di Milano per la zona antistante al Cimitero Maggiore, in località Certosa;

R. decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 12 del 16 gennaio 1939-XVII, con il quale furono approvati la variante al piano regolatore di massima ed il piano particolareggiato di esecuzione per l'ampliamento della Città degli Studi;

R. decreto 5 gennaio 1939-XVII, n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 32 dell'8 febbraio 1939-XVII, col quale furono approvati le varianti al piano regolatore di Milano ed il piano particolareggiato per l'apertura della trasversale tra via Adua e corso Roma e per la sistemazione della zona adiacente;

R. decreto 25 ottobre 1938-XVI, con il quale fu approvato il piano particolareggiato per l'apertura e sistemazione della via Lattanzio nel tratto compreso tra le vie Tito Livio e Tertulliano;

R. decreto 8 novembre 1938-XVII, con il quale fu approvato il piano particolareggiato per l'allargamento e sistemazione della via Cesare Melloni nel tratto compreso fra il piazzale Loreto e la via Bambaia e per il completamento del piazzale Loreto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Tutte le costruzioni e ricostruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari in dipendenza dell'attuazione delle varianti al piano regolatore di massima di Milano e dei piani particolareggiati del piano stesso, di cui ai Regi decreti sopraindicati, e che saranno compiute entro il termine stabilito per l'attuazione dei piani medesimi, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. 1203.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola d'arte « G. Palizzi » di Lanciano.

N. 1203. R. decreto 8 aprile 1939, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola d'arte « G. Palizzi » con sede in Lanciano, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1939-XVII

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 1204.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa di S. Vittore M., in Casorate Primo (Pavia).

N. 1204. R. decreto 12 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa di S. Vittore M., in Casorate Primo (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1939-XVII

REGIO DECRETO 15 maggio 1939-XVII, n. 1205.

Rettifica del R. decreto 14 gennaio 1938-XVI, relativo alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Collemancio di Cannara (Perugia).

N. 1205. R. decreto 15 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla rettifica del Regio decreto 14 gennaio 1938-XVI, relativo alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Collemancio di Cannara (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1939-XVII

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 1206.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 4 chiese, in provincia di Imperia.

N. 1206. R. decreto 12 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 4 chiese in provincia di Imperia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1939-XVII

REGIO DECRETO 15 maggio 1939-XVII, n. 1207.

Denominazione dell'Istituto nazionale di coniglicoltura di Alessandria.

N. 1207. R. decreto 15 maggio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, l'Istituto nazionale di coniglicoltura di Alessandria assume la denominazione di Istituto nazionale di coniglicoltura « Carlo Pacchetti ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 agosto 1939-XVII.

Autorizzazione all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari ed al Credito commerciale, con sede in Cremona, ad emettere assegni circolari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923-II, sulla disciplina degli assegni circolari;

Visti il R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1736, contenente nuove disposizioni sull'assegno circolare;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia;

Viste le domande dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, e del Credito commerciale, con sede in Cremona, per essere autorizzati ad emettere propri assegni circolari;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

All'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, ed al Credito commerciale, con sede in Cremona, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3763)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 agosto 1939-XVII.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto (Ancona).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto in data 28 maggio 1938-XVI, col quale il dott. Luigi Fabbri è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Marche);

Considerato che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal dott. Luigi Fabbri, occorre provvedere a ricoprire la carica anzidetta;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il geom. Giuseppe Guidantoni è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Marche), in sostituzione del dott. Luigi Fabbri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3762)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Avezzano (Aquila), della estensione di ettari 1700 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada comunale che da Trasacco porta a Villavallelonga; strada mulattiera che da Villavallelonga porta ad Ortucchio, attraversando Forca Trivella e Via Trivella fino a quota 685, ove ripiega verso Ortucchio; strada di circonvallazione del Fucino che da Ortucchio va a Trasacco;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aquila, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 luglio 1938, in una zona della provincia di Aquila, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3626)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Godiasco e Pontenizza (Pavia), della estensione di ettari 1600 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la strada carrozzabile che da Godiasco passando per Cà Zaccaria arriva all'incrocio della strada per Case Molino della Monta;

ad est, da Case Molino della Monta, il corso del torrente Rio della Valle, quindi sentiero che di qui arriva a Monte Piazzola, indi torrente Rio del Fungo sino alla frazione Magaglia;

a sud, dalla frazione Magaglia strada comunale sino a Cascina Bottarone quindi mulattiera che passando per frazione Lumello, Casarame, raggiunge l'abitato di Piumesana; quindi strada di montagna che da Piumesana, Case Rova, La Crocetta, Case Zuccarello, Frazione Sala, San Giovanni raggiunge S. Desiderio sulla strada provinciale di Godiasco;

ad ovest, strada provinciale che da S. Desiderio arriva a Godiasco;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 giugno 1938, in una zona della provincia di Pavia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3632)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 24 agosto 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nella zona di Campobonomo, posta in comune di Fiastra (Macerata), della estensione di ettari 850 circa, delimitata a nord dal fosso del pisciatore e negli altri lati dalla mulattiera che da Colle passa in vicinanza di Trebbio, quota 1090, lungo le pendici di Monte Coglia e di Monte Val di Fibbia e dal costone che costituisce il confine territoriale del comune di Fiordimonte con quello di Fiastra, lungo il Monte Arastretta;

Visti i decreti Ministeriali 16 agosto 1937 e 6 agosto 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Macerata, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 24 agosto 1936, 16 agosto 1937 e 6 agosto 1938, in una zona della provincia di Macerata, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Macerata provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3630)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Forni di Sopra (Udine), della estensione di ettari 1779 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est, dal crinale del Monte Lagna e Mudas, a sud e a nord-ovest dalle proprietà private di Tintai, Tiviei, Soraviniei e Pidila e salendo verso nord lungo il sentiero che da Pidila conduce a Chiabias e di qui a Valdilaur fino all'estremo nord dei fienili di Sottocavallo per poi ridiscendere verso ovest fino agli stavoli di Varmost e di qui costeggiando le proprietà private di Misiei, Clapuniei, Poasso, per risalire verso nord costeggiando il torrente Calda lungo i prati del Puron fino alle sorgenti del rio Puron continuando lungo

il confine del comune di Forni di Sopra con il Cadore verso nord-est, formando un semicerchio fino a ricongiungersi alle sorgenti del rio Chiana;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 27 giugno 1938, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3631)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la via Emilia, dall'incrocio della strada Budel Lungo, all'incrocio della strada S. Cosimo;

ad est, la strada S. Cosimo, dall'incrocio con la via Emilia, all'incrocio della via Cava;

a sud, la via Cava e la strada detta « Osmarino » fino all'incrocio con la strada Bassa in località Casa Pighini;

ad ovest, la strada Bassa, dall'incrocio della strada detta « Osmarino » all'incrocio con la strada Budel Lungo, di qui la strada Budel Lungo fino alla via Emilia;

Visti i decreti Ministeriali 29 luglio 1936, 14 maggio 1937 e 18 maggio 1933, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commisione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 luglio 1935, 29 luglio 1936, 14 maggio 1937 e 18 maggio 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3634)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Meduno (Udine), della estensione di ettari 1352, circa, delimitata dai seguenti confini:

a sud, la strada carrozzabile che da Meduno conduce al Bivio d'Agnul;

ad ovest, dal Bivio d'Agnul prosegue lungo la strada per Tramonti sino al Bivio Chiarzò;

a nord, dal Bivio Chiarzò la strada carrozzabile che conduce per Campone sino al ponte del Ciavrol;

ad est, dal ponte del Ciavrol la mulattiera che da Campone prosegue fino a Meduno;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 28 giugno 1938, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3624)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1939-XVII.

Cessazione dei signori Combi Erminio e Sommariva Paolo dall'incarico di rappresentanti di agenti di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 7 febbraio e 15 giugno 1938-XVI coi quali i signori Combi Erminio e Sommariva Paolo vennero nominati rappresentanti del signor dottore Groppetti Carlo, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto in data 28 luglio 1939-XVII, col quale ai signori Combi Erminio e Sommariva Paolo viene revocata la procura loro conferita;

Decreta:

I signori Combi Erminio e Sommariva Paolo cessano dall'incarico di rappresentanti alle grida del sig. dott. Groppetti Carlo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 21 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(3780)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1939-XVII.
Nomina del signor Dario Serafino di Giacomo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giuseppe Cerutti, agente di cambio presso la Borsa di Genova ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Dario Serafino di Giacomo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Dario Serafino di Giacomo è nominato rappresentante del sig. Giuseppe Cerutti, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 21 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(3781)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 171

dal 23 agosto 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,98
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	429,30
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,22
Canadà (Dollaro)	19 —
Danimarca (Corona)	3,972
Germania (Reichsmark)	7,6230
Norvegia (Corona)	4,4695
Olanda (Fiorino)	10,1775
Polonia (Zloty)	355,90
Portogallo (Scudo)	0,8075
Svezia (Corona)	4,5880
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,8431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,05
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,375
Id. Id. 5 % (1936)	91,975
Rendita 5 % (1935)	90,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,925
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,925
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 11 agosto 1939-XVII in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Sanguigno Andrea, residente nel comune di Napoli, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 27 settembre 1939-XVII in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 agosto 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Tufaroli

(3773)

CONCORSI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria di merito del concorso per esami a 29 posti di vice segretario in prova (gruppo A).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 14 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre successivo, registro n. 2, foglio 8, col quale è stato bandito il concorso per esami a 29 posti di vicesegretario in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* del Ministero;

Visti i decreti Ministeriali 11 gennaio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 20 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 40, e 21 luglio 1939-XVII, registro n. 2, foglio n. 178, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le domande dei candidati, nonchè la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso indetto con decreto Ministeriale 14 novembre 1938-XVII, a 29 posti di vicesegretario in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del Ministero:

1.	Ventro Vittorio	con punti 17,125 su 20
2.	Francaviglia Vito	» 16,875 »
3.	Di Martino Mattia Vittorio	» 16,2375 »
4.	Boselli Fulvio	» 16,1875 »
5.	Ozzola Giovannino	» 15,250 »
6.	Fucito Guido	» 15,125 »
7.	De Angelis Fernando	» 14,9375 »
8.	De Felice Enzo	» 14,5625 »
9.	Silva Armando	» 14,55 »
10.	Rosa Tommaso	» 14,50 »
11.	Sibilla Tonino	» 14,4375 »
12.	Ceracchi Ferdinando	» 14,175 »
13.	Cornamusi Gustavo	» 14,125 »
14.	D'Osvaldo Tullio	» 14,10 »
15.	D'Aloè Edmondo	» 14,05 »
16.	Vecchione Ettore	» 14 — »
17.	Garra Vincenzo	» 13,75 »
18.	Baschieri Gastone	» 13,6875 »
19.	Gioia Leonardo	» 13,55 »
20.	Murro Efisio	» 13,50 »
21.	Tanga Pompeo	» 13 — »

I candidati predetti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine suindicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Guarneri

(3756)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.